



## **Titolo**

DOVERI E DIVIETI IN MATERIA DI TESSERAMENTI – DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITÀ, SALVO CHE AVVENGA NELL'INTERESSE DELLA PROPRIA SOCIETÀ – FATTISPECIE

## **Descrizione**

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, C.G.S., *“ai dirigenti federali nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell'interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto.”* (nella specie un calciatore che si era avvalso, ai fini del proprio tesseramento, dell'opera di un soggetto che dichiaratamente svolgeva attività volta al tesseramento di calciatori per società diverse rispetto a quella per la quale tale soggetto era tesserato).

## **Stagione Sportiva**

2022-2023

## **Numero**

n. 48/CFA/2022-2023/A

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Raiola

## **Riferimenti normativi**

art. 32 CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0048 CFA del 26 novembre 2022 (Procura federale interregionale/Domenico Strianese)**